

mobili attualmente appartenenti al debitore, i quali egli assoggetta all'ipoteca per il credito. Ciascuno de' suoi beni presenti può essere nominatamente sottomesso all'ipoteca.

I beni futuri non possono essere ipotecati. *Cod. art. 2129.*

23. Nondimeno, se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo tale insufficienza, acconsentire che ciascuno dei beni che acquisterà in avvenire, resti ipotecato a misura de' suoi acquisti. *Cod. art. 2130.*

24. Parimente nel caso in cui l'immobile, o gli immobili presenti, assoggettati all'ipoteca, perissero o si deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà o chiedere al momento il suo rimborso, od ottenere un supplimento all'ipoteca. *Cod. art. 2131.*

25. Non è valida l'ipoteca convenzionale, se non in quanto la somma per cui fu convenuta sia certa e determinata dall'atto: se il credito risultante dall'obbligazione è condizionale relativamente alla sua esistenza, o indeterminato pel suo valore, il creditore non potrà chiedere l'iscrizione della quale si parlerà in appresso, che sino alla concorrenza di un valore, giusta la stima ch'egli espressamente dichiarerà, e che il debitore